

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4503-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE MIGONE)**

**Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 2000**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della difesa**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**e col Ministro per le politiche comunitarie**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 2000**

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo istitutivo dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è un passo importante verso la costituzione dell'Agenzia europea per gli armamenti e, più in generale, verso l'auspicata creazione di una difesa europea.

Peraltro occorre precisare che l'OCCAR è già operante sulla base di un accordo amministrativo, sottoscritto dai Ministri della difesa, ma i Governi dei quattro Stati contraenti - cioè dei maggiori Stati dell'Unione europea - hanno ritenuto necessario un accordo internazionale soprattutto al fine di attribuire a tale organizzazione una soggettività giuridica che le garantisce una capacità negoziale autonoma.

L'OCCAR potrà coordinare e pianificare le attività di ricerca e sviluppare alcuni programmi di cooperazione, tra i quali quello relativo alla futura generazione di missili superficie-aria (FSAR), cui partecipa anche l'Italia. Sono previste altresì competenze dell'Organizzazione anche in ordine alla produzione e all'introduzione in servizio degli armamenti oggetto del programma di cooperazione (articolo 23). Tali disposizioni vanno ovviamente interpretate in relazione al capitolo II dell'Accordo (Obiettivi della coopera-

zione e ruolo dell'OCCAR) che finalizza chiaramente la cooperazione alle esigenze delle forze armate degli Stati contraenti: eventuali esportazioni verso paesi terzi, soprattutto se non fanno parte dell'Unione europea, restano dunque disciplinate dalla legislazione nazionale e dal «codice di condotta» stabilito nell'ambito dell'Unione europea stessa.

In prospettiva sarebbe necessaria una vera «Maastricht della difesa», cioè un accordo che fissi i criteri di convergenza quantitativi e anche qualitativi, al fine di migliorare l'efficacia della spesa sostenuta dagli Stati europei in tale settore. Per comprendere l'urgenza di una svolta in tale direzione, basti pensare che i paesi europei aderenti alla NATO spendono complessivamente una somma pari al 60 per cento dei fondi destinati alla difesa dagli Stati Uniti, ma i risultati sono di gran lunga inferiori, a causa della duplicazione di spese e di altre inefficienze.

La Commissione ritiene opportuno ratificare al più presto l'accordo e quindi raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MIGONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

21 marzo 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 marzo 2000

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



